

Codice DB1106

D.D. 18 dicembre 2009, n. 1348

**Applicazione nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola del D.M. 10.09.1999, n. 356  
"Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico  
(Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di istituire, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, una zona di sicurezza per la movimentazione delle piante sensibili (ZSP), ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10.IX.1999 n° 356, interessante il Comune di Verbania (zona con raggio di 1 Km. dalle coordinate UTM-ED 50 E 466187, N 5085781) ed individuata nell'allegato n° 1 della presente determinazione per farne parte integrante;
- di vietare, ai sensi dell'art. 7 del citato D.M., fino al 17/12/2010 a chiunque, senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale, di trasportare al di fuori dell'area contaminata e della zona sopra citata, come pure di mettervi a dimora, piante o parti di piante, compresi i frutti, appartenenti ai generi: *Amelanchier* (pero corvino), *Chaenomeles* (cotogno del Giappone), *Cotoneaster* (cotognastro), *Crataegus* (biancospino ed azzeruolo), *Cydonia* (cotogno), *Eriobotrya* (nespolo del Giappone), *Malus* (melo), *Mespilus* (nespolo), *Pyracantha* (agazzino), *Pyrus* (pero), *Sorbus* (sorbo) ed alla specie *Photinia davidiana* (stranvesia);
- di istituire, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, una zona di sicurezza per la movimentazione degli alveari (ZSA), ai sensi dell'art. 8 del sopra citato D.M. 10.IX.1999 n° 356. e dell'all. IV, parte B, punto 21.3 del D.lgs. 19.VIII.2005 n° 214, interessante parte dei Comuni di Verbania, Vignone ed Arizzano (zona con raggio di 3 Km. dalle coordinate UTM-ED50 E 466187, N 5085781) ed individuata nell'allegato n° 2 della presente determinazione per farne parte integrante;
- di vietare, nel periodo compreso tra il 15 Marzo ed il 30 Giugno 2010, il trasferimento di alveari al di fuori di tale zona, salvo specifica autorizzazione rilasciata in deroga dal Settore Fitosanitario regionale. Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire al Settore Fitosanitario regionale almeno quindici giorni prima del trasporto e dovranno riportare apposita dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a tenere chiusi gli alveari nelle 48 ore antecedenti al trasferimento. Tale periodo di quarantena può ridursi a 24 ore se gli alveari sono stati sottoposti, subito prima della chiusura, ad uno dei seguenti trattamenti:
  - per gocciolamento, con 5 ml/favo di una soluzione contenente 10 g. di acido ossalico, 100 g. di zucchero e 100 ml di acqua;
  - per nebulizzazione, con 5 ml/favo di una soluzione acquosa di acido ossalico al 3 %.In caso di mancata risposta da parte del Settore Fitosanitario regionale entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso;
- di effettuare, nell'anno 2010, ad opera del Settore fitosanitario regionale o di suoi incaricati, ai sensi dell'art. 5 del sopra citato D.M, frequenti ispezioni nella ZSP per accertare la presenza di sintomi visivi della malattia.

Per le violazioni alle sopraccitate disposizioni verranno adottate le sanzioni previste dall'art. 54 del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214, fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale ai sensi dell'art. 15 del D.M n. 356 del 10/09/1999.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Giacomo Michelatti